

**SAE – Segretariato Attività Ecumeniche**  
**Regolamento per l'elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo**

**Art. 1 - Elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo**

- C. 1 La Commissione Elettorale (art.7, c. 4° e 6° statuto) ha funzioni operative e di garanzia: vigila sul corretto svolgimento della procedura elettorale, sulla sua pubblicità e trasparenza, adempiendo a tutte le pratiche e formalità necessarie. I membri della Commissione Elettorale nominano al proprio interno un Presidente e un Segretario i quali svolgeranno rispettivamente tali funzioni anche nell'Assemblea elettiva. Con le stesse modalità previste dall'art. 7, c. 4° e 6° dello statuto, possono essere nominati anche uno o più membri supplenti che entreranno in carica in caso di impedimento degli altri membri.
- C. 2 Ciascun socio e ciascuna socia del SAE può candidarsi sia alla carica di Presidente (art.7 statuto), sia a quella di membro del C.E. (art.8 statuto), sia a entrambi. Le candidature vanno presentate, corredate da una scheda di presentazione del candidato o della candidata, entro il termine stabilito dall'Assemblea in una delle sedute precedenti a quella indetta per l'elezione. Nel caso previsto dall'art. 7, c. 6° dello statuto il termine è stabilito dal C.E. Per i candidati Presidente la scheda di presentazione deve contenere anche gli indirizzi programmatici.
- C. 3 L'elenco dei soci candidati presidente e l'elenco dei soci candidati membri del CE, unitamente alle schede di presentazione di ciascun candidato, sono comunicati ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione (art. 5, c. 4° statuto). L'eventuale pubblicazione sul sito internet del SAE nonché qualsiasi altra forma di comunicazione o pubblicazione non sostituisce la comunicazione personale.
- C. 4 L'espressione del voto avviene con la modalità della scheda anonima. Se avviene per corrispondenza (art. 6, c. 5° statuto), si svolge con la modalità della doppia busta: la scheda anonima va inviata in busta chiusa priva di contrassegni entro una busta esterna recante l'identificazione del mittente. Ciascun elettore ed elettrici può esprimere una sola preferenza nell'elenco dei candidati alla carica di presidente ed un massimo di quattro preferenze nell'elenco dei candidati alla carica di membro del CE. Nell'esprimere le proprie preferenze i soci si ispirano a criteri di interconfessionalità e, per quanto possibile, a criteri di parità di genere ed equa distribuzione territoriale.
- C. 5 Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dagli altri membri della Commissione Elettorale, dopo aver verificato che siano stati convocati tutti i soci aventi diritto, procede a verificare l'identità dei votanti presenti e di quelli per corrispondenza. Procede poi all'apertura delle buste pervenute per corrispondenza e alla separazione delle buste interne. Terminato lo scrutinio delle schede, sia quelle consegnate dai presenti sia quelle giunte per corrispondenza, vengono stilate le graduatorie, in ordine decrescente di voti ottenuti, sia per la carica di Presidente sia per la carica di membro del C.E.
- C. 6 Viene eletto Presidente il candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti in graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.
- C. 7 Sono eletti membri del CE i candidati alla carica di membro del CE che sono risultati ai primi quattro posti in graduatoria: se fra questi è presente il candidato che è stato eletto presidente, viene eletto alla carica di membro del CE il candidato collocato al quinto posto nella graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.
- C. 8 Nel caso di presentazione di una sola candidatura alla carica di presidente, il candidato risulta eletto se ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli aventi diritto al voto.
- C. 9 La Commissione elettorale comunica ai soci il risultato della votazione, compresi i suffragi ottenuti da ciascuno dei votati.
- C. 10 Il Presidente e il Comitato Esecutivo eletti entrano in carica il primo gennaio successivo alla data dell'elezione.